



CONSAP

CONCESSIONARIA
SERVIZI
ASSICURATIVI
PUBBLICI S.P.A.

STATUTO

INDICE

<i>Titolo I - COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE E DURATA</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Titolo II - OGGETTO</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Titolo III - CAPITALE AZIONI OBBLIGAZIONI</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Titolo IV - ASSEMBLEA</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Titolo V - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Titolo VI - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Titolo VII - BILANCI E UTILI</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Titolo VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Titolo IX - DISPOSIZIONI GENERALI</i>	<i>pag. 20</i>

*Stampato da Fare Stampa s.r.l.s.
Albano Laziale (RM)
nel mese di Luglio 2017*

Titolo I

COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

Art. 1

- 1.1 Il presente statuto disciplina la “CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.”, unica beneficiaria originata dalla scissione dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A. ed in forma abbreviata “INA S.p.A.” (a sua volta derivante dalla trasformazione dell’Ente pubblico “Istituto Nazionale delle Assicurazioni” disposta con D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359).

Art. 2

- 2.1 La società ha sede legale in Roma.

Art. 3

- 3.1 La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell’assemblea degli azionisti.

Titolo II

OGGETTO

Art. 4

- 4.1 La società ha per oggetto prevalente, nella misura superiore all’ottanta per cento del fatturato, l’esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici ivi compresi quelli indicati al comma 2 del presente articolo, nonché l’espletamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidate da Amministrazioni dello Stato - in quanto organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice - sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni.
- 4.2 Tra i servizi assicurativi pubblici di cui al comma precedente sono comprese le attività di seguito elencate, già esercitate dalla scissa INA S.p.A. cui la società succede nelle relative concessioni e totalità di situazioni e rapporti giuridici attivi e passivi:
- a) Gestione del Fondo di Previdenza Personale addetto alle gestioni delle Imposte di Consumo, a norma del R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, del R.D. 20 ottobre 1939, n. 1863, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 (artt. 17 e 22) e successive modifiche ed integrazioni nonché dell’Accordo INA – INPS del 15 settembre 1980;
 - b) Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a norma del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (art. 285) e Decreto Ministro Sviluppo Economico 28 aprile 2008, n. 98 (Regolamento);
 - c) Gestione del Fondo di rotazione per la Solidarietà alle Vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, a norma D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con Legge 26 febbraio 2011, n. 10;
 - d) Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia, a norma del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (art. 303) e Decreto Ministro Sviluppo Economico 28 aprile 2008, n. 98 (Regolamento).

- 4.3 Tra le altre attività e funzioni di interesse pubblico di cui al comma 1 sono comprese quelle affidate da Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
- 4.4 La società, inoltre, ha per oggetto la assunzione, ma solo in misura minoritaria e residuale, di incarichi da parte di soggetti pubblici o privati:
- a) per la gestione, valorizzazione e dismissione di beni immobili;
 - b) per la gestione di attività amministrative, informatiche, contabili ed attuariali.
- L'assunzione dei predetti incarichi è consentita solo a condizione che la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 1, derivante dagli incarichi stessi, permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
- 4.5 Essa può, altresì, esplicare attività e/o compiere operazioni di natura immobiliare e/o finanziaria, anche mediante partecipazioni in società o enti, che siano inerenti, connesse o comunque utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Titolo III

CAPITALE AZIONI OBBLIGAZIONI

Art. 5

- 5.1 Il capitale sociale è di Euro 5.200.000, rappresentato da 10 milioni di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.
- 5.2 La società a totale partecipazione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare della totalità delle azioni.
- 5.3 Non è consentito il trasferimento delle azioni.

Titolo IV

ASSEMBLEA

Art. 6

- 6.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Roma.
- 6.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggior termine gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 codice civile le ragioni della dilazione.
- 6.3 L'assemblea è convocata con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In caso di urgenza detto termine può essere ridotto ad otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

- 6.4 All'assemblea ordinaria spetta altresì il compito di autorizzare il consiglio di amministrazione ad attribuire deleghe gestionali al presidente.

Art. 7

- 7.1 L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere con sicurezza identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.
- 7.2 E' consentita l'espressione di voto per corrispondenza.

Art. 8

- 8.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato, o, in assenza di entrambi, dall'amministratore delegato, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente con il voto della maggioranza dei soci presenti.
- 8.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, eletto con il voto della maggioranza dei soci presenti.

Titolo V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9

- 9.1 La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, a scelta dell'assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. La composizione del consiglio di amministrazione deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, al medesimo spettano, ove non espressamente già indicati dallo statuto, i poteri e le facoltà che il presente statuto attribuisce al consiglio di amministrazione e al presidente.
- 9.2 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
1. I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
 - c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate.
Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.
3. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore:
 - (i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:
 - a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 - d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
 - (ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
 - (iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i) lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate. Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:

- a) ad una pena detentiva o
- b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione,

decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:
- (i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - (ii) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti (i) e (ii); la revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico le funzioni del consiglio di amministrazione ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma sono svolte dal collegio sindacale.

- 9.3 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori uscenti sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile.
- 9.4 Soppresso dall'assemblea straordinaria del 20 maggio 2008 a seguito della modifica dell'art. 9.1.
- 9.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea ed in modo da garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 10

- 10.1 Il consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva all'assemblea che ha proceduto alla sua nomina e qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea stessa, elegge tra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice presidente al solo fine di sostituire il presidente nei casi di assenza o di impedimento del presidente medesimo; la carica di vice presidente non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.
- 10.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina il segretario, anche estraneo alla società.

Art. 11

- 11.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.
- 11.2 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.
- 11.3 Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri per deliberare su uno specifico argomento, da indicare nella richiesta stessa, attinente alla gestione e da essi ritenuto di particolare rilievo.

Art. 12

- 12.1 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente (se nominato). In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.
- 12.2 E' ammessa la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere con sicurezza identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.

Art. 13

- 13.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
- 13.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 14

- 14.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.
- 14.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal segretario.

Art. 15

- 15.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- 15.2 Il consiglio di amministrazione è altresì competente a deliberare su:
- a) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
 - b) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
 - c) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.
- 15.3 Gli amministratori si conformano alle direttive pluriennali impartite dal Dipartimento del Tesoro in ordine alle strategie, al piano delle attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Tali direttive sono emanate dal Dipartimento del Tesoro, sentite le altre amministrazioni affidanti, entro il 30 novembre di ogni anno e preventivamente comunicate all'azionista ai fini della verifica dei profili economici e finanziari.

- 15.4 Entro il 31 dicembre, in attuazione delle direttive di cui al comma precedente, gli amministratori comunicano al Dipartimento del Tesoro gli indirizzi generali annuali concernenti le attività, gli investimenti e l'organizzazione. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione al Dipartimento del Tesoro, gli indirizzi generali annuali si intendono approvati.
- 15.5 Per l'affidamento diretto delle attività di cui all'articolo 4.1, 4.2 e 4.3, la società sottoscrive con le Pubbliche Amministrazioni affidanti di riferimento appositi disciplinari, previa informativa (i) al Dipartimento del Tesoro, e (ii) all'azionista unico, ai fini della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.
- 15.6 Al fine di garantire l'effettività del "controllo analogo", le funzioni di orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica relative alle attività operative di cui ai disciplinari stipulati ai sensi del comma precedente sono rimesse alle Amministrazioni affidanti. I medesimi disciplinari individueranno, altresì: le risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare; i meccanismi di copertura delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione; la tempistica degli adempimenti e i criteri di rendicontazione dei fatti economici mediante contabilità separate.
- 15.7 I disciplinari di cui all'articolo 4.4 sono sottoposti al vaglio preventivo del Dipartimento del Tesoro ai fini della verifica della permanenza dei requisiti del rapporto in house e della coerenza con le direttive impartite, nonché all'azionista per la verifica dei profili economici e finanziari. I disciplinari individuano i criteri di rendicontazione dei fatti economici mediante contabilità separata.
- 15.8 Gli amministratori informano trimestralmente, attraverso rapporti sulla gestione e amministrazione nonché sull'attività di gestione di fondi o di interventi pubblici, il Dipartimento del Tesoro e l'azionista unico che verificano, rispettivamente, la rispondenza dell'azione sociale alle direttive impartite e agli indirizzi annuali approvati, e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.
- 15.9 Il Dipartimento del Tesoro ha diritto di avere dagli amministratori notizie e informazioni sulla gestione e amministrazione della società.

Art. 16

- 16.1 Il consiglio di amministrazione, previa delibera dell'assemblea di cui all'art. 6.4 del presente statuto, può attribuire deleghe gestionali al presidente sulle materie indicate dall'assemblea, determinandone in concreto il contenuto.
- 16.2 Il consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto al precedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge e determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che viene nominato amministratore delegato. Solo a tale componente, e al presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui al precedente comma, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del codice civile.
- 16.3 Gli organi delegati, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.
- 16.4 Il consiglio di amministrazione può altresì nominare un direttore generale determinandone i poteri; il direttore generale, ove nominato, può partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
- 16.5 Il consiglio di amministrazione può delegare il compimento di singoli atti anche ad altri membri del consiglio stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.
- 16.6 Il responsabile della funzione di controllo interno riferisce al consiglio di amministrazione ovvero ad apposito comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.
- 16.7 E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del consiglio di amministrazione.
- 16.8 La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di amministratore.

- 16.9
1. Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (d.lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni).
 2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.
 3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.
 4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, solo per giusta causa.
 5. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
 6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.
 7. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
 8. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al paragrafo 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Art. 17

- 17.1 La rappresentanza legale della società spetta al presidente e, disgiuntamente, a chi ricopre l'incarico di amministratore delegato ai sensi dell'art. 16.2 e, in caso di assenza o impedimento del presidente, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
- 17.2 La rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della società ed anche a terzi, ed anche con facoltà di subdelega, dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale a norma del precedente art. 17.1.

Art. 18

- 18.1 Al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.
- E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

Art. 19

- 19.1 Il presidente:
- a) ha la rappresentanza ai sensi dell'art.17;
 - b) presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 8;
 - c) convoca, ne fissa l'ordine del giorno e presiede il consiglio di amministrazione.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 20

- 20.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due sindaci supplenti. La composizione del collegio sindacale deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.
- 20.2 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 20.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.
- 20.4 E' ammessa la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere con sicurezza identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.
- 20.5 La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce alla società di revisione l'incarico di revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
L'incarico è rinnovabile.
- 20.6 E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del collegio sindacale.

Titolo VII

BILANCI E UTILI

Art. 21

- 21.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 21.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Art. 22

- 22.1 Sulla distribuzione degli utili l'assemblea delibera a norma di legge, salve le destinazioni a riserva prescritte dalla legge e le altre eventuali destinazioni deliberate dall'assemblea nel rispetto della legge.

Titolo VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 23

- 23.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

Titolo IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24

- 24.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.
- Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.
- Le disposizioni di cui agli artt. 9 e 20, finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.



www.consap.it